

PROCEDURA N° **LVZ0013J26**
DETERMINA N° **30/2026**
LOTTO 1 - CIG **BABB32C635**
LOTTO 2 - CIG **BABB32D708**

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

VERBALE 1^ SEDUTA COMMISSIONE DI GARA RDO n. 6127118

Il giorno **1 aprile 2026** alle ore **14:00**, presso la sede di ACI Informatica S.p.A. in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma e in collegamento remoto tramite sistema di videoconferenza, in dipendenza della Decisione a contrarre assunta al prot. n. **403** del **25.2.2026**, i soggetti in seguito riportati si sono costituiti nella forma di Commissione giudicatrice e Seggio amministrativo, giusto provvedimento direttoriale di nomina assunto al prot. n. **584** del **30.3.2026**. Di tale organo fa parte il Responsabile Unico del Progetto di cui al provvedimento di individuazione e nomina del **16.1.2026** assunto al prot. n. **152**, come di seguito elencati:

1. Ing. Giovanni Leone, Responsabile dell'Ufficio Gare per Centrale di Committenza della Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, in qualità di *Presidente di Commissione*;
2. Dott.ssa Arianna Di Tella, funzionaria dell'Ufficio Gare Centrale di Committenza della Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, in qualità di *componente di Commissione*;
3. Dott.ssa Emanuela Di Pasquale, funzionaria dell'Ufficio Gare Centrale di Committenza della Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, in qualità di *componente di Commissione*;
4. Dott.ssa Daniela Barone, funzionaria dell'Ufficio Gare Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari della Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, in qualità di *addetta alle funzioni di segreteria*;

al fine di procedere all'apertura delle offerte pervenute nell'ambito della RDO n. **6127118** del **6.3.2026**.

I soggetti come sopra identificati, consapevoli delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformità all' art. 35-bis¹ del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla L.190/2012, e dell'art. 7

¹ Art. 35-bis. D.Lgs. 165/2001 *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*

D.P.R. n. 62/2013, nonché in aderenza alle previsioni di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023 (conflitti di interessi), dichiarano rispettivamente l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ed in particolare:

- l'assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità di cui all'art. 51² c.p.c., e all'art. 7³ D.P.R. n. 62/2013, (rapporti di parentela, rapporti di amicizia, interessi personali, gravi ragioni di opportunità per astenersi, ecc.);
- l'assenza di sentenze penali di condanna - anche non passate in giudicato - per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione").
- di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in alcuna delle situazioni, anche potenziali o apparenti, di conflitto di interesse, tali da ledere l'imparzialità e l'indipendenza dell'agire amministrativo;
- di non avere interesse nella procedura in oggetto;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni futura eventuale situazione di conflitto di interessi, anche potenziale dovesse verificarsi nel corso della procedura.

A tale ultimo fine, hanno preventivamente ed ulteriormente reso apposite autocertificazioni assunte agli atti della Stazione Appaltante ai prott. nn. **586, 587, 588 e 589** del **31.3.2026**.

Tanto premesso, i soggetti sopra elencati hanno eseguito accesso all'applicativo informatico acquistinretepa.it, prendendo atto che:

- con RDO n. **6127118** del **6.3.2026** veniva pubblicata la suddetta Procedura sottosoglia comunitaria sul portale acquistinretepa.it;

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

² Art. 51 c.p.c. *Astensione del giudice*

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

³ Art. 7 D.P.R. n. 62/2013 *Obbligo di astensione*

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.



- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta tramite il portale era fissato entro le ore **16:00 del 30.3.2026**.

Entro il predetto termine, sono complessivamente pervenute le seguenti offerte:

14 risultati

#	Denominazione Concorrente	▲ Forma di Partecipazione ▲	Numero di Partecipazione ▲	Lotto	Data di Presentazione Offerta ▲	
1	EDILDOVI S.R.L.	Singolo operatore economico	3181486	Lotto 2	30/03/2026 11:23:01	▼
2	AVC	Singolo operatore economico	3176544	Lotto 1	30/03/2026 15:14:53	▼
3	ATI INTEC SERVICE SRL - COEDIL SUD SRL	RTI costituendo	3174982	Lotto 1	30/03/2026 12:18:21	▼
4	ISAM SRL	Singolo operatore economico	3171169	Lotto 2	25/03/2026 17:14:15	▼
5	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL	Singolo operatore economico	3169619	Lotto 1	30/03/2026 11:40:38	▼
6	EMMECCI	RTI costituendo	3159792	Lotto 1	27/03/2026 18:08:31	▼
7	DE MASI S.R.L.	Singolo operatore economico	3155652	Lotto 1	26/03/2026 15:54:40	▼
8	EDILDOVI S.R.L.	Singolo operatore economico	3148179	Lotto 1	30/03/2026 11:37:20	▼



9	EDILCIDO	Singolo operatore economico	3140530	Lotto 2	27/03/2026 13:03:32	▼
10	LANGELLA SRL	Singolo operatore economico	3140087	Lotto 1	30/03/2026 10:45:35	▼

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, si è dato avvio all'analisi delle offerte presenti a Sistema onde pervenire in seguito alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Con tale finalità, si è proceduto preliminarmente a scaricare e salvare in apposita cartella locale la documentazione amministrativa prodotta da ciascuno dei concorrenti sopra elencati e ad analizzarne il contenuto.

Con riferimento all'operatore economico **DE MASI S.R.L.**, si è rilevato che per entrambi i Lotti non risulta allegato il documento AMM01.1_A1-Dichiarazioni Aggiuntive come richiesto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara. Risulta al contempo presente tutta la restante documentazione richiesta, ivi incluso il DGUE. Pertanto, la Commissione ritiene necessario attivare il Soccorso Istruttorio ex art. 101 del d.lgs. 36/2023.

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico **EMMECCI SPA BENEFIT**, ha preso atto della dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, in merito alle intervenute risoluzioni in danno di alcuni contratti applicativi da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alle conseguenti annotazioni in Area B del Casellario Informatico ANAC.

Al riguardo, la Commissione ha osservato in via preliminare che le suddette annotazioni, per loro stessa natura e giurisprudenza consolidata, non determinano alcun automatismo espulsivo, ponendosi unicamente quale onere dichiarativo adempiuto con trasparenza dall'operatore. Procedendo alla doverosa valutazione in concreto e discrezionale dei fatti dichiarati, operata alla luce del principio di proporzionalità, si è rilevato oggettivamente che i provvedimenti risolutivi hanno interessato contratti applicativi di entità economica marginale rispetto al valore complessivo dell'Accordo Quadro di riferimento, stimato in 9.000.000,00 di euro.

Assume, inoltre, dirimente e assorbente rilievo la circostanza, documentata agli atti, che l'operatore economico continui ad oggi a prestare i propri servizi per la medesima Stazione Appaltante (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) nell'ambito di ulteriori contratti attuativi derivanti dal medesimo Accordo Quadro; elemento, quest'ultimo, che comprova nei fatti la mancata recisione del vincolo fiduciario e la perdurante affidabilità professionale dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione procedente.

Tutto ciò premesso, ritenuto il quadro informativo ed esplicativo fornito dall'operatore esaustivo, la Commissione ritiene integrata e sufficiente l'istruttoria documentale e conseguentemente, esclusa la necessità di procedere all'attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 95 del Codice — non ravvisandosi, in base agli elementi oggettivi suesposti, i presupposti per la configurabilità di un grave illecito professionale in grado di minare l'integrità e l'affidabilità del concorrente per la corretta esecuzione dell'appalto *de quo* — la Commissione delibera

l'ammissione dell'operatore economico Emmecci SpA Benefit alle successive fasi della procedura di gara.

La seduta è sospesa alle ore **17:00 del 1.4.2026**.

La seduta viene ripresa alle ore **10:30 del 2.4.2026** per proseguire l'analisi della documentazione amministrativa.

La Commissione, proseguendo nelle operazioni di gara, ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico **ISAM S.R.L.** e ha preso atto delle analitiche e trasparenti dichiarazioni rese dal concorrente in merito alle proprie pendenze penali, fiscali e contrattuali. Per quanto attiene ai profili penali e tributari, si è rilevata l'inidoneità degli stessi a produrre effetti espulsivi ex art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di sentenze di assoluzione con formula piena, di procedimenti in fase di indagine preliminare e di contenziosi fiscali per i quali l'operatore documenta di aver regolarmente versato le sanzioni definite nonché le somme provvisoriamente dovute in pendenza del giudizio di appello.

Con specifico riferimento all'annotazione iscritta in data 31/10/2024 nell'Area B del Casellario Informatico ANAC su segnalazione del Comune di Torino, la Commissione rammenta in via preliminare che la stessa non è dotata di efficacia escludente automatica. Procedendo alla doverosa valutazione discrezionale e in concreto dei fatti sottesi alla segnalazione, la Commissione rileva che la risoluzione per asserito grave inadempimento è stata disposta dall'Ente torinese in risposta al previo e legittimo esercizio, da parte di ISAM S.r.l., del diritto potestativo di svincolarsi dalla propria offerta a seguito dell'inutile decorso del termine di 180 giorni, in conformità al disposto dell'art. 17, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

Ritenuto che tale condotta — attualmente *sub iudice* in sede di giurisdizione amministrativa — attenga all'esercizio di una prerogativa di legge nella fase genetica dell'affidamento e non a carenze o frodi nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, non si ravvisano in alcun modo i presupposti logico-giuridici per configurare un grave illecito professionale idoneo a recidere il vincolo fiduciario con l'Amministrazione odierna procedente. Alla luce della palese insussistenza di profili escludenti e valutato il quadro informativo fornito dall'operatore come sufficientemente esaustivo, la Commissione ritiene integrata l'istruttoria documentale. Pertanto, reputando superflua l'attivazione del contraddittorio procedimentale, la Commissione delibera **l'ammissione** dell'operatore economico ISAM S.r.l. alle successive fasi della procedura di gara.

Con riferimento all'operatore economico **RTI INTEC S.R.L. – COEDIL S.R.L.**, per il solo Lotto n.1 – Lazio, si è rilevato che, in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, non risulta la relativa comprova del versamento, come richiesto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara. Pertanto, la Commissione ritiene necessario attivare il Soccorso Istruttorio ex art. 101 del d.lgs. 36/2023.

La seduta viene tolta alle ore **15:20** dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che viene trasmesso agli organi competenti per l'esecuzione delle verifiche ulteriori previste dal d.lgs. 36/2023 e per gli adempimenti di cui alla trasparenza e pubblicità legale di cui al citato Decreto.

Il Presidente
Ing. Giovanni Leone



La componente
Dott.ssa Arianna Di Tella

La componente
Dott.ssa Emanuela Di Pasquale

L'Addetta alle funzioni di segreteria
Dott.ssa Daniela Barone